

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1829

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3940)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 giugno 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la «lotteria Mondiali '90»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 175

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della "lotteria Mondiali '90", collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

Art. 1-ter. - 1. Alla "lotteria Mondiali '90" si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

Art. 1-quater. - 1. I biglietti della "lotteria Mondiali '90" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della "lotteria Mondiali '90"».

Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «lotteria di Venezia»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della «lotteria di Venezia»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della «lotteria di Venezia». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

Articolo 1-bis.

1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della «lotteria Mondiali '90», collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1-ter.

1. Alla «lotteria Mondiali '90» si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

Articolo 1-quater.

1. I biglietti della «lotteria Mondiali '90» possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della «lotteria Mondiali '90».